

esitare a ricevere nel suo seno l'illustre patriota Giovanni Grillenzoni qual deputato della sua provincia natale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

ERCOLE, relatore. Mi duole di dover contraddire all'onorevole Miceli, ma probabilmente nel leggere l'articolo che prescrive i requisiti voluti per essere eletto egli non ha presente un altro articolo, cioè l'articolo 96.

« Chiunque può essere deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Ora, per l'ufficio è stata questa una questione di fatto. Abbiamo una nota del ministro degli esteri al ministro dell'interno nella quale è detto che il conte Giovanni Battista Grillenzoni conserva tuttora la cittadinanza Svizzera.

Non risultava da verun documento che il conte Grillenzoni fosse suddito del Re; ed ecco il motivo per cui l'ufficio mi dava l'incarico di proporre l'annullamento di quest'elezione.

Non ho altra osservazione a fare.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Volevo prevenire un caso. Quando la Camera entrasse nell'avviso che non osti all'eleggibilità del Grillenzoni l'eccezione proposta dall'onorevole relatore, sarebbe necessario che si rinviassero le carte al terzo ufficio, perchè esso si arrestò a quest'unica eccezione, e non entrò nel merito delle altre eccezioni di forma che sono state accampate, e che formano l'argomento di alcune proteste.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro di grazia e giustizia.

CORTESE, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Miceli vorrebbe far credere che l'eletto Grillenzoni possa sedere in questo Parlamento per virtù di una interpretazione che egli, il Miceli, dà all'articolo 1° della legge elettorale. Egli mostra di credere che, perchè in quest'articolo si dice: « gl'Italiani parteciperanno anch'essi alla qualità di elettore, purchè solo abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re, » il conte Grillenzoni si trovi in questo caso, perchè sarebbe italiano di altra provincia, possederebbe qui dei beni, ed avrebbe qui in certo modo una specie di cittadinanza di fatto.

Ma io fo riflettere all'onorevole Miceli che quest'articolo ha inteso di agevolare la condizione di quegli italiani i quali si trovano tuttavia sventuratamente sotto il dominio dei governi stranieri e che avrebbero per diritto naturale la cittadinanza della Stato italiano; ed anche per costoro quest'articolo esige che essi domandino ed ottengano per decreto reale la naturalizzazione, e prestino giuramento di fedeltà al Re.

Ora, ancorchè si volesse credere che il conte Grillenzoni fosse uno di quei cittadini italiani come un ve-

neto, per avventura, un romano, il quale si trovi sotto un Governo straniero; ancorchè, dico, si trovasse in questo caso, egli non avrebbe adempiuto alle altre condizioni che si richiedono da quest'articolo per poter essere nominato deputato; egli non ha domandato, nè ottenuto decreto di naturalità dal Re, egli non ha prestato il giuramento di fedeltà, in guisa che io non trovo che ci sia modo alcuno di poter applicare quest'articolo al conte Grillenzoni.

Quindi mi pare che, a prescindere dalle altre ragioni esposte dall'onorevole relatore, cioè dell'articolo 96, il quale si rimette all'articolo 40 dello Statuto, non vi sia modo di poter convalidare quest'elezione, ammettendo l'eleggibilità dell'onorevole Grillenzoni.

MACCHI. Anzitutto io vorrei sapere se questa nota mandata dal ministro degli esteri all'ufficio III è stata inviata per spontanea iniziativa del ministro, oppure dietro domanda dell'ufficio stesso.

Io non so, poi, dissimulare la mia sorpresa nel vedere come qui vi sia chi intenda contrastare il diritto di cittadino italiano a Giovanni Grillenzoni.

Chiunque sia appena edotto della storia del nostro paese sa che il conte Grillenzoni, di cui ora è parola, fu uno del Governo che nel 1848 tenne la somma delle cose nella sua provincia di Reggio, e come tale ha contribuito a promuovere quell'atto di fusione, come allora si chiamava, ossia di annessione al Piemonte, per cui ebbe inizio il gran fatto dell'unità italiana, che ora fa il vanto di molti e di cui vorremmo prossimo il trionfo. Se il Grillenzoni faceva allora parte del Governo, egli era cittadino italiano; e come tale poteva certamente onorare, appartenendovi, il Parlamento italiano.

Sopravvenne poscia la ristorazione degli antichi principi, ed egli non era uomo da subirla. Nè, quando avesse voluto, l'avrebbe potuto; perchè il Governo restaurato emanò contro di lui sentenza di morte. Però egli conservò i suoi beni e mantenne parte della sua famiglia in Italia, a Reggio di Modena, e andò ad abitare l'ospitale cantone Ticino.

Dopo il 1859, egli non aveva bisogno di far nuove pratiche per ricuperare un diritto che non aveva perduto mai; e difatti rientrò nel suo paese, e vi dimora così a lungo come a lui pare e piace, dividendo il suo soggiorno fra Reggio e il Canton Ticino, secondo che richiedono la sua salute, il suo piacere, i suoi interessi.

Ora i suoi concittadini, memori dei servigi che egli rese alla patria, lo elessero loro rappresentante al Parlamento. E noi possiamo fare una questione di formalità? Possiamo dire che il conte Giovanni Grillenzoni non è neanche cittadino italiano? Ve ne scongiuro, o miei colleghi; lasciate da parte simili questioni, e convalidate, se non vi sono altri impedimenti, quest'elezione. (*Bravo! Bene! — Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. Stiano zitte le tribune.

MINISTRO PER L'INTERNO. Domando la parola.